

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017
574/2017/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI STANDARD INCLUSIVI DEI COSTI DI INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DA APPLICARE AI GRUPPI DI MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI 2018 E 2019

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 agosto 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi", come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", in vigore dall'1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione 775/2016/R/GAS (di seguito: RTDG).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 56, comma 2, della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard*, come fissato nella *Tabella 10* della medesima RTDG, espresso a prezzi 2011, aggiornato sulla base del tasso di variazione medio del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
- l'articolo 56, comma 3, della RTDG prevede che gli investimenti relativi a gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 effettuati fino all'anno 2016, in deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, della medesima RTDG, siano valutati sulla base del costo effettivamente sostenuto, in misura massima pari al 150% del costo *standard* relativo all'anno 2012, come fissato nella *Tabella 10*; a partire dall'anno 2017 è invece previsto che anche gli investimenti relativi a tali gruppi di misura siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard*, come stabilito dall'articolo 56, comma 2, della RTDG;
- nella *Tabella 10* della RTDG sono stati definiti i costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura del gas per gli anni dal 2012 al 2017.

CONSIDERATO CHE:

- le *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* prevedono obblighi di installazione e messa in servizio dei gruppi di misura differenziati in relazione alla classe del gruppo di misura e, con riferimento ai gruppi di misura di classe minore o uguale a G6, differenziati anche in relazione alle dimensioni dell'impresa distributrice, in termini di punti di riconsegna serviti;
- in particolare, con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura minore o uguale a G6, le *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* prevedono che vengano messi in servizio entro il 31 dicembre 2018:
 - per le imprese distributrici con più di 200.000 clienti finali al 31 dicembre 2013, il 50% dei gruppi di misura;
 - per le imprese distributrici con numero di clienti finali compreso tra 100.000 e 200.000 al 31 dicembre 2014, il 33% dei gruppi di misura;
 - per le imprese distributrici con numero di clienti finali compreso tra 50.000 e 100.000 al 31 dicembre 2015, l'8% dei gruppi di misura;
- al fine di dare certezza alle imprese distributrici con riferimento ai riconoscimenti tariffari relativi agli investimenti che verranno realizzati per adempiere agli obblighi stabiliti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, è necessario che vengano determinati, con congruo anticipo rispetto all'anno di applicazione, i costi *standard* per gli anni 2018 e

2019, anche tenuto conto del fatto che a partire dall'anno 2017 non trova più applicazione la deroga di cui all'articolo 56, comma 3, della RTDG per la valutazione degli investimenti relativi a gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6;

- come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS, in relazione ai corrispettivi riconosciuti a copertura dei costi operativi, è previsto che alla fine del quarto periodo di regolazione si proceda alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di recupero di produttività fissati mediante la valorizzazione dell'*X-factor* e, ai fini della fissazione dei livelli tariffari per il periodo successivo, si proceda alla ripartizione dei benefici tra imprese e clienti finali delle eventuali maggiori efficienze conseguite; tale previsione consente alle imprese distributrici di trattenere una quota parte delle maggiori efficienze conseguite, decrescente negli anni, successivamente alla chiusura del periodo di regolazione;
- la regolazione tariffaria relativa ai costi di capitale relativi agli *smart meter* prevede una percentuale di *sharing* tra costo effettivo e costo *standard* pari a 50% e, di conseguenza, le imprese distributrici possono trattenere eventuali maggiori efficienze per un periodo pari alla vita utile regolatoria dei cespiti, pari a 15 anni;
- le modalità di *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto al costo *standard* devono essere definite in coerenza con le modalità di ripartizione dei benefici tra imprese e clienti finali delle eventuali maggiori efficienze, relative ai costi operativi, conseguite alla fine del periodo regolatorio, in modo tale da equilibrare la potenza degli incentivi a recuperi di efficienza tra costi operativi e costi di capitale, eliminando potenziali distorsioni nelle scelte delle imprese tra effettuare direttamente gli investimenti o esternalizzare a soggetti terzi i servizi di fornitura, installazione e messa in servizio dei gruppi di misura, ovvero in relazione alle logiche di capitalizzazione e alla natura e ampiezza dei costi capitalizzati come “misuratori elettronici”.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per la definizione dei costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura del gas, per gli anni 2018 e 2019, al fine di dare certezza alle imprese distributrici con riferimento ai riconoscimenti tariffari relativi agli investimenti che verranno realizzati al fine di adempiere agli obblighi stabiliti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
- prevedere che possano essere resi disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto precedente, uno o più documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
- prevedere che il procedimento per la definizione dei costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura del gas, per gli anni 2018 e 2019, si concluda entro il 30 novembre 2017;

- prevedere che nell'ambito del procedimento possa essere ridefinita la percentuale di *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto al costo *standard*, con l'obiettivo di eliminare potenziali distorsioni nelle scelte delle imprese in relazione alle politiche di internalizzazione ed esternalizzazione delle attività di fornitura, installazione e messa in servizio dei gruppi di misura ovvero in relazione alle logiche di capitalizzazione e alla natura e ampiezza dei costi capitalizzati come "misuratori elettronici"

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la definizione dei costi standard inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura del gas, per gli anni 2018 e 2019;
2. di prevedere che possano essere resi disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, uno o più documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
3. di prevedere che nell'ambito del procedimento di cui al punto 1 possa essere ridefinita la percentuale di *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto al costo standard;
4. di stabilire che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 30 novembre 2017;
5. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni